



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai signori magistrati:

dott. Antonietta SCRIMA	Presidente
dott. Francesca FIECCONI	Consigliere
dott. Augusto TATANGELO	Consigliere relatore
dott. Giuseppe CRICENTI	Consigliere
dott. Marilena GORGONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 13892 del ruolo generale dell'anno 2024, proposto

da

ZOPPELLO Orazio (C.F.: ZPP RZO 49A04 G855K)
FRAMBOAS Maria Fiorella (C.F.: FRM MFR 52E46 E515I)
rappresentati e difesi dall'avvocato Angela Labanca (C.F.: LBN NGL 64C54 E289K)

**-ricorrenti (in via principale) – controricorrenti-
nei confronti di**

RAMPAZZO Raffaella (C.F.: RMP RFL 54D67 G224D)
DI LORENZO Angelo (C.F.: DLR NGL 54S28 H501F)
avvocati personalmente costituiti in giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e rappresentati e difesi, altresì, dall'avvocato Natalia Paoletti (C.F.: PLT NTL 69H53 H501J)

-ricorrenti (in via incidentale) – controricorrenti-
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2387/2023, pubblicata in data 7 dicembre 2023;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 16 aprile 2026 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. ssa Olga Pirone, che ha concluso per l'accoglimento

Oggetto:

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE (AVVOCATI)

Ud. 16/04/2026 P.U.

R.G. n. 13892/2024

Rep. _____



del terzo motivo del ricorso principale e il rigetto degli altri motivi dello stesso, nonché del ricorso incidentale;

l'avvocato Angela Labanca, per i ricorrenti Orazio Zoppello e Maria Fiorella Framboas;

l'avvocato Natalia Paoletti, per i ricorrenti Raffaella Rampazzo e Angelo Di Lorenzo.

Fatti di causa

I coniugi Orazio Zoppello e Maria Fiorella Framboas hanno agito in giudizio nei confronti degli avvocati Raffaella Rampazzo e Angelo Di Lorenzo per ottenere il risarcimento dei danni che assumono di avere subito in conseguenza dell'inesatto adempimento alle obbligazioni da questi ultimi assunte, in relazione ad un incarico professionale avente ad oggetto la proposizione di una domanda giudiziale volta a conseguire l'equa riparazione per i danni subiti a causa dell'irragionevole durata di un processo amministrativo (iniziato nel 1991 e definito solo nel 2013), ai sensi della legge n. 89 del 2001.

I professionisti convenuti, nel contestare la domanda proposta nei loro confronti, hanno chiesto, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento dei propri compensi, per l'incarico espletato.

Il Tribunale di Padova ha accolto solo parzialmente la domanda principale, con condanna dei convenuti al pagamento dell'importo di € 635,69, oltre accessori, in favore degli attori; ha, invece, rigettato la domanda riconvenzionale.

La Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato i convenuti al pagamento del maggiore importo di € 1.727,78, oltre accessori, in favore degli attori. Ha confermato il rigetto della domanda riconvenzionale. Ricorrono sia i coniugi Orazio Zoppello e Maria Fiorella Framboas, sia gli avvocati Raffaella Rampazzo e Angelo Di Lorenzo, rispettivamente sulla base di quattro e tre motivi.



Gli stessi ricorrenti resistono, con distinti controricorsi, ai rispettivi ricorsi avversari.

È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.

Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. ssa Olga Pirone, ha depositato requisitoria scritta. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Va, in primo luogo, dato atto che il ricorso che risulta notificato per primo è quello dei coniugi Orazio Zoppello e Maria Fiorella Framboas, onde tale ricorso va qualificato come ricorso principale, mentre va qualificato come ricorso incidentale quello degli avvocati Raffaella Rampazzo e Angelo Di Lorenzo.

2. Ricorso principale (proposto da Orazio Zoppello e Maria Fiorella Framboas)

2.1 Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia «*ex art. 360, 1° comma, nn. 3 e 4: violazione dell'art. 132 c.p.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente e/o contraddittoria*».

2.1.1 I ricorrenti contestano la statuizione di rigetto dei primi due motivi del loro appello.

Premettono che tale statuizione era stata fondata, dalla Corte d'appello, «*su una prognosi infausta all'esito del giudizio di equo indennizzo*» perché, nell'ambito del procedimento presupposto, non era stata avanzata istanza di prelievo.

Sostengono che «*la motivazione adottata dalla Corte territoriale, appare contraddittoria e non consente di identificare il percorso logico giuridico della ratio decidendi*», in quanto «*la questione dell'istanza di prelievo... non solo non costituiva "la ragione più liquida" della sentenza emessa in primo grado, ma non avrebbe dovuto avere alcun effetto esimente dalla responsabilità, atteso che era pacifico che tale onere informativo non fosse stato assolto dai resistenti nei confronti dei loro clienti (valutazione questa confermata dalla Corte d'Appello)*».



Il motivo è infondato.

2.1.2 La *ratio decidendi* alla base della statuizione impugnata è chiara, logica e perfettamente comprensibile, oltre che conforme a diritto.

La Corte d'appello ha escluso il nesso di causa tra il dedotto inadempimento dei convenuti alle loro obbligazioni professionali e il pregiudizio lamentato dagli attori, con riguardo al danno costituito dal mancato esito vittorioso del giudizio promosso e, cioè, dal mancato conseguimento dell'equa riparazione richiesta.

Ha ritenuto assorbente, in proposito, il rilievo per cui la domanda degli attori sarebbe stata comunque rigettata (per altre ragioni), anche se non vi fosse stato l'inesatto adempimento alla propria obbligazione professionale da parte dei convenuti.

Il principio di diritto applicato dalla Corte territoriale è, almeno in astratto, conforme all'indirizzo consolidato di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, ed al quale va data continuità, secondo il quale *«la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata; inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici»* (ex multis: Cass., Sez. 2, n. 6967 del 27/3/2006; Sez. 3, n. 25234 del



14/12/2010; Sez. 3, n. 3355 del 13/2/2014; Sez. 3, n. 25112 del 24/10/2017; Sez. 3, n. 8516 del 6/5/2020; Sez. 3, n. 2109 del 19/1/2024; Sez. 3, n. 21045 del 27/7/2024; Sez. 3, n. 24007 del 6/9/2024; Sez. 3, n. 24670 del 13/9/2024; Sez. 2, n. 15526 del 10/6/2025).

2.1.3 Nella specie, la Corte territoriale ha effettuato un giudizio prognostico in ordine all'esito della domanda proposta dai ricorrenti con il patrocinio dei professionisti convenuti ed ha ritenuto che la stessa sarebbe stata, con ogni probabilità, comunque rigettata nel merito.

Di conseguenza, ha escluso la sussistenza di un danno risarcibile in nesso di causa con l'inadempimento all'obbligazione professionale, quanto meno sotto il profilo del mancato conseguimento del risultato favorevole atteso dal processo.

La motivazione, sotto tale ultimo profilo, risulta del tutto adeguata, non meramente apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico.

2.1.4 Occorre solo precisare – sul punto – che, fermo quanto sin qui esposto, con riguardo ai principi di diritto applicabili in astratto alla fattispecie e alla coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, la correttezza, in concreto, del giudizio prognostico sull'esito del procedimento promosso con il patrocinio dei professionisti convenuto è oggetto dei successivi motivi del ricorso e, quindi, in tale sede sarà esaminata la relativa questione.

2.2 Con il secondo motivo si denuncia «*ex art. 360, 1° comma, n. 3 e 1° comma n. 5: violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché travisamento di fatto*».

2.2.1 I ricorrenti contestano la statuizione di rigetto del terzo motivo del loro appello, motivata come segue dalla Corte territoriale: «*non è fondato il terzo motivo di gravame: riesaminati i verbali di interrogatorio formale degli appellati, il Collegio non ritiene che le indicazioni date dai due professionisti agli*



appellanti – i quali di fatto risultano aver prospettato ai loro clienti Zoppello Orazio e Framboas Maria Fiorella possibilità di ricavo variabile a titolo di risarcimento – potessero ingenerare affidamento incolpevole suscettibile di giustificare una rivalutazione in aumento della quantificazione del danno così come risulta essere stata adeguatamente giustificata da parte del primo giudice con riferimento alle sole spese di soccombenza corrisposte all'amministrazione convenuta in primo grado».

Sostengono che le risultanze dell'interrogatorio avrebbero dovuto condurre i giudici di secondo grado a riconoscere che non era loro stata fornita, dai professionisti officciati, alcuna informativa sull'asserita inevitabile improponibilità del ricorso per la mancata presentazione dell'istanza di prelievo.

Il motivo è inammissibile.

2.2.2 In primo luogo, le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non risultano effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, n. 16598 del 5/8/2016; Sez. 3, n. 11892 del 10/6/2016; Sez. U, n. 1785 del 24/1/2018; Sez. U, n. 20867 del 30/9/2020: *«in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si allegghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria, come, ad esempio, valore di prova legale, oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei*



rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»).

Inoltre, questa Corte ha pure affermato che *«per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»* (Cass., Sez. U, n. 20867 del 30/9/2020).

2.2.3 Deve, d'altronde, certamente escludersi la sussistenza di una ipotesi di cd. travisamento delle prove da parte dei giudici di merito, tale da costituire violazione dell'art. 115 c.p.c.: non è, infatti, dedotta dal ricorrente una svista concernente il fatto probatorio in sé, contestandosi, al più, il processo di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, peraltro al di fuori dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 4 e 5, c.p.c. (cfr., in proposito, Cass., Sez. U, n. 5792 del 5/3/2024).

2.2.4 Ancor prima, la censura, in realtà, non coglie adeguatamente la effettiva *ratio decidendi* alla base della statuizione impugnata.

La Corte d'appello non solo non ha negato, ma ha anzi espressamente riconosciuto (confermando la valutazione del giudice di primo grado) che i professionisti officciati non avevano correttamente assolto gli obblighi informativi, su di loro gravanti, in merito alle prospettive di esito positivo della domanda di equa riparazione; a pag. 6 della sentenza impugnata si afferma, infatti: *«anche ad avviso di questo Collegio, in ordine a tale*



circostanza subentrava quindi un onere di adeguata informazione dei difensori nei confronti dei ricorrenti che è stato giustamente censurato dal giudice di primo grado, e il cui completo assolvimento non può ritenersi dimostrato né in ragione di specifiche comunicazioni scritte dei difensori ricevute dai clienti e a ciò dedicate, né tramite le dichiarazioni rilasciate dagli appellati in sede di interpello (a ben vedere non integranti dichiarazioni a sé sfavorevoli), non potendosi conciliare l'omissione di una formalità a tutt'oggi considerata funzionale all'esigenza di celerità dei processi (Corte Cost. 107/2023), con una eventuale prognosi favorevole sull'esito di un giudizio di equo indennizzo per l'irragionevole durata del processo mancante della suddetta formalità».

Ha, però, tenuto conto del fatto che tale inadempimento agli obblighi informativi non poteva, di per sé, avere alcuna incidenza causale sull'esito del giudizio, che ha ritenuto inevitabilmente destinato all'insuccesso.

Coerentemente, sul piano logico, ha, quindi, escluso che il suddetto inadempimento agli obblighi informativi potesse comportare un maggior risarcimento, sotto il profilo del danno patrimoniale conseguente all'esito sfavorevole del giudizio.

Altrettanto coerentemente, ha escluso che tale danno patrimoniale potesse comprendere, quanto meno in parte, il mancato conseguimento dell'equa riparazione e, come già ritenuto dal Tribunale in primo grado (sebbene con liquidazione ritenuta effettuata in misura non corretta), ha limitato il risarcimento agli oneri inutilmente sostenuti per il giudizio stesso.

2.3 Con il terzo motivo si denuncia «*ex art. 360, 1° comma, n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1226 c.c. erroneità della sentenza impugnata*».

2.3.1 I ricorrenti contestano il giudizio prognostico operato dalla Corte territoriale con riguardo alle probabilità di accoglimento nel merito della loro domanda di equa riparazione, in



assenza dell'errore professionale commesso dai professionisti convenuti, i quali avevano proposto tale domanda nei confronti di una amministrazione sfornita di legittimazione passiva, profilo ritenuto assorbente di ogni altra questione, nella decisione che l'aveva rigettata.

Sostengono che la loro domanda di equa riparazione aveva, invece, rilevanti probabilità di accoglimento.

In particolare, a loro avviso, l'impedimento all'esito favorevole del giudizio promosso con il patrocinio dei professionisti convenuti (e, cioè, la mancata presentazione dell'istanza di prelievo nel giudizio amministrativo di durata irragionevole) era oggetto di discussioni e interpretazioni contrastanti, all'epoca di proposizione della domanda di equa riparazione (avvenuta nel 2013, in relazione ad un processo amministrativo iniziato nel 1991 e definito solo nello stesso 2013). Solo anni dopo, nel 2023 (con la sentenza n. 107 del 2023 della Corte Costituzionale, peraltro relativa a una disposizione normativa introdotta successivamente e, quindi, non applicabile nel giudizio oggetto della presente controversia), la questione era stata risolta nel senso sostenuto dai convenuti stessi.

Deducono, anzi, che, all'epoca della presentazione della domanda di equa riparazione, le decisioni di merito dell'ufficio giudiziario adito (Corte d'appello di Trento) erano favorevoli alla loro tesi.

Il motivo è fondato, nei limiti di seguito precisati.

2.3.2 La Corte d'appello ha affermato quanto segue, sul punto in discussione: *«anche volendo superare il dibattito sulla legittimità della norma preclusiva dell'art. 54 comma 2 (cfr. Corte Cost. n. 34/2019, la quale ha comunque ribadito che la mancata proposizione dell'istanza ex art. 71 C.p.a. se non può condizionare la proponibilità della domanda di equa riparazione resta elemento rilevante ai fini della quantificazione dell'indennizzo), andava opportunamente considerato che a partire dal*



2008 in avanti, subentrava per i ricorrenti odierni appellanti il rischio effettivo che la mancata proposizione di un'istanza di prelievo (restando ininfluyente il deposito dell'istanza di fissazione d'udienza, dato per assolto dagli appellati), venisse considerata nel giudizio pendente fatto decisivo ai fini della non proponibilità della domanda di equo indennizzo, ovvero fatto probabilmente rilevante (e solo in negativo) ai fini della quantificazione del diritto al risarcimento di cui si discute».

In altri termini, la stessa Corte d'appello ha riconosciuto che il mancato deposito dell'istanza di prelievo nel giudizio amministrativo non poteva ritenersi una condizione in assoluto ostativa all'accoglimento della domanda di equa riparazione, come sancito, del resto, dalla sentenza n. 34 del 2019 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*) e dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 6, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (*Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69*), pronuncia alla quale, come è noto, vanno riconosciuti effetti dichiarativi e non costitutivi (onde non potrebbe attribuirsi rilievo, ai fini della ricostruzione del quadro normativo applicabile alla fattispecie, alla mera circostanza che tale pronuncia di illegittimità costituzionale sia sopravvenuta anni dopo la definizione del giudizio di cui si discute).



La Corte territoriale, dopo aver prospettato la semplice, ma del tutto generica, sussistenza di un mero "rischio" che il mancato deposito dell'istanza di prelievo venisse considerato elemento ostativo alla proponibilità della domanda di equa riparazione, in sostanza, riconosce, correttamente, che ciò, al più, poteva avere rilievo, secondo la corretta ricostruzione giuridica della fattispecie sul piano sistematico, ai soli fini «della quantificazione del diritto al risarcimento».

Sulla base di questa premessa logica e giuridica, peraltro, la radicale e completa esclusione del nesso di causa tra l'inadempimento dei professionisti officati (per avere proposto la domanda nei confronti di ente sfornito di legittimazione passiva) e il danno costituito dal mancato conseguimento dell'equa riparazione, risulta certamente erronea in diritto e, comunque, non conforme ai principi logici che regolano la ricostruzione dell'eziologia del danno.

Una volta ammesso che il mancato deposito dell'istanza di prelievo nel giudizio amministrativo può avere rilievo, non tanto ai fini della stessa proponibilità della domanda di equa riparazione, ma ai soli fini «della quantificazione del diritto al risarcimento», non può, né logicamente, né giuridicamente, escludersi – almeno in mancanza di ulteriori elementi certi, rilevanti e decisivi, in proposito – che il mancato esame nel merito della domanda (certamente imputabile all'inadempimento dei professionisti officati, secondo la stessa Corte territoriale) abbia determinato la perdita del diritto a quel risarcimento, sia pure nei ridotti termini ricollegabili alla mancata presentazione dell'istanza di prelievo.

D'altra parte, secondo lo stesso consolidato indirizzo di questa Corte, «in relazione all'irragionevole durata dei processi amministrativi già pendenti alla data del 16 settembre 2010 e non soggetti all'art. 2, comma 1, della l. n. 89 del 2001, nella formulazione derivante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 208



del 2015, a seguito della sentenza n. 34 del 2019 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come novellato dal d. lgs. n. 104 del 2010, la presentazione dell'istanza di prelievo nel giudizio presupposto non rappresenta più una condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione, ma può costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza o di non serietà dell'interesse della parte alla decisione del ricorso, potendo assumere rilievo ai fini della quantificazione dell'indennizzo» (Cass., Sez. 6 - 2, n. 31329 del 3/11/2021; Sez. 2, n. 25831 del 14/10/2019; Sez. 2, n. 21709 del 26/8/2019); ciò senza neanche considerare che, sempre secondo l'indirizzo di questa Corte, «in tema di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, l'innovazione introdotta dall'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008, secondo cui la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, nel quale si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l'istanza "di prelievo" ex art. 51 del r.d. n. 642 del 1907, determina la vanificazione del diritto all'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo con riferimento al periodo successivo alla sua entrata in vigore (avvenuta il 25 giugno 2008), mentre lascia sussistere la irragionevole durata del processo presupposto, qualora ricorra la violazione delle norme della citata l. n. 89 del 2001, con riguardo al periodo anteriore» (Cass., Sez. 2, n. 11149 del 9/5/2018; Sez. 6 - 2, n. 9727 del 5/4/2019).

Sotto tale aspetto, sussiste un evidente vizio logico, oltre che giuridico, della decisione impugnata, nella valutazione del nesso di causa tra inadempimento e danno: tale vizio deve ritenersi sindacabile nella presente sede, essendo il giudizio prognostico circa il probabile esito dell'azione giudiziale compromessa dall'errore professionale fondato su un presupposto



manifestamente errato (cfr. Cass., Sez. 3, n. 28903 del 11/11/2024; Sez. 3, n. 32000 del 9/12/2025).

Si impone, quindi, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, affinché la suddetta valutazione sia rinnovata, sulla base di adeguata motivazione, che dia conto della effettiva e concreta incidenza che avrebbe potuto avere il mancato deposito dell'istanza di prelievo nel giudizio amministrativo, sull'esito del giudizio di equa riparazione, tenuto conto del corretto contesto normativo in cui tale giudizio si colloca.

2.4 Con il quarto motivo si denuncia «*ex art. 360, 1° comma, n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. erroneità della sentenza impugnata*».

I ricorrenti contestano la statuizione sulle spese processuali contenuta nella sentenza impugnata.

Deducono che «*la Corte territoriale respingeva il motivo di gravame formulato dagli odierni ricorrenti, avverso la sentenza di primo grado, ove il Tribunale aveva liquidato i compensi di lite solo sul "decisum", non valorizzando il rigetto della domanda riconvenzionale, con la quale gli avv.ti Rampazzo e Di Lorenzo aveva richiesto, entrambi, la condanna degli attori al pagamento dei compensi per i procedimenti "Pinto" improcedibili, quantificati nell'importo di €. 5.999,50= oltre il 15% per spese generali e accessori di legge*».

Il motivo, avente ad oggetto la liquidazione delle spese processuali, resta assorbito, in conseguenza dell'accoglimento del precedente, che imporrà una nuova regolamentazione delle spese dell'intero processo, all'esito del giudizio di rinvio, sulla base dell'esito complessivo dell'intera controversia.

3. Ricorso incidentale (proposto da Raffaella Rampazzo e Angelo Di Lorenzo)

3.1 Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia «*violazione di norme di diritto (artt. 1175, 2697, 2702 e 2708 c.c.) in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; nullità per violazione di*



norme del procedimento (art. 112 c.p.c.) in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.».

3.1.1 I ricorrenti contestano la statuizione di rigetto del primo motivo del loro appello incidentale.

Formulano, in proposito due distinte censure, deducendo che la Corte territoriale: a) avrebbe travisato il senso del motivo di gravame, dando rilievo ad una circostanza del tutto irrilevante (relativa alla possibile sanatoria del vizio di instaurazione del contraddittorio nel giudizio di equa riparazione), in quanto non oggetto del gravame stesso; b) avrebbe, comunque, erroneamente considerato irrilevante l'avvenuta sottoscrizione della procura in calce all'atto introduttivo del giudizio da parte degli attori, nel ritenere inadempiti gli obblighi informativi a loro carico con riguardo alle prospettive di accoglimento nel merito della domanda di equa riparazione.

Il motivo è inammissibile.

3.1.2 Con riguardo alla prima censura, gli stessi ricorrenti riconoscono espressamente che, in realtà, essa ha ad oggetto una questione affrontata dalla Corte d'appello ma irrilevante ai fini della decisione.

Come viene precisato nello stesso ricorso, nella sentenza impugnata si *«assume che l'erronea indicazione del Ministero legittimato passivamente all'azione di equa riparazione non avrebbe potuto essere sanata»*, ma tale questione (oggetto di decisione, quanto meno implicita, da parte del giudice di primo grado) non era stata affatto posta dai convenuti a fondamento del loro appello incidentale, in quanto la decisione di primo grado era stata censurata sotto altri e diversi profili.

La censura è, perciò, inammissibile per difetto di interesse.

3.1.3 Anche la seconda censura ha ad oggetto una questione irrilevante ai fini dell'esito della controversia e, comunque, sostanzialmente assorbita.



Come emerge dalla stessa sentenza impugnata e anche sulla base di quanto osservato in relazione al ricorso principale, va ribadito che gli attori hanno allegato e chiesto il risarcimento del danno derivante dal mancato accoglimento, nel merito, della domanda di equa riparazione.

A loro dire, il rigetto di detta domanda sarebbe, infatti, imputabile esclusivamente all'errore compiuto dai professionisti convenuti nell'individuazione dell'ente legittimato passivo, questione che era stata, in effetti, l'unica ragione della decisione negativa in ordine a detta domanda.

Hanno prospettato l'eventuale inadempimento agli obblighi di preventiva informazione, da parte dei professionisti convenuti, solo per rafforzare la loro complessiva prospettazione, secondo la quale la domanda di equa riparazione era stata avanzata sul presupposto, condiviso tanto da essi clienti quanto dai legali officiati, della sua fondatezza nel merito (negando, cioè, che fosse stato loro prospettato il probabile insuccesso dell'azione), con la conseguenza che il suo mancato accoglimento, dovuto solo all'erronea individuazione dell'ente legittimato passivo, ne aveva impedito l'esito vittorioso.

Non risulta, invece, richiesto il risarcimento di altri possibili profili di danno, come la lesione del loro diritto all'autodeterminazione, quale conseguenza della violazione, in sé e per sé considerata, di detti obblighi informativi.

In relazione alla domanda effettivamente proposta, pertanto, rileva esclusivamente l'esito oggettivo del giudizio prognostico sulle prospettive di accoglimento della domanda di equa riparazione, non l'eventuale violazione degli obblighi informativi, da parte dei professionisti officiati, in ordine a tali prospettive.

3.1.4 In ogni caso, le censure formulate con il motivo di ricorso in esame risultano inammissibili anche sotto un diverso profilo. La Corte d'appello ha ritenuto che i professionisti convenuti non avessero adeguatamente dimostrato di avere adempiuto agli



obblighi informativi, certamente sussistenti a loro carico in ordine alle prospettive sull'esito del giudizio (sui quali cfr. Cass., Sez. 3, n. 19520 del 19/7/2019; Sez. 3, n. 8494 del 6/5/2020: *«nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole»*; cfr., anche, sotto vari e diversi profili sempre connessi all'obbligo di informazione: Sez. 3, n. 25699 del 25/9/2024; Sez. 2, n. 25889 del 22/9/2025), in particolare per non avere adeguatamente rappresentato ai clienti la (pretesa) radicale improponibilità della domanda, per l'omessa presentazione dell'istanza di prelievo nel giudizio amministrativo di irragionevole durata, che ne avrebbe determinato con elevata probabilità, se non con quasi assoluta certezza, l'esito negativo.

In tale ottica, ha ritenuto che non fosse sufficiente il fatto che del mancato deposito dell'istanza di prelievo fosse dato atto nello stesso atto introduttivo del giudizio, peraltro nell'ambito dello svolgimento di considerazioni ed argomentazioni, in fatto e in diritto, volte a sostenere che detta omissione fosse, in realtà, irrilevante ai fini della proponibilità della domanda.

È, d'altra parte, evidente che non basta la mera segnalazione dell'esistenza di una questione in diritto potenzialmente ostativa, per ritenere che sia stata adeguatamente prospettata agli assistiti la probabile (o, addirittura, quasi certa) infondatezza



della loro domanda per tale ragione e, tanto meno, che gli stessi siano stati sconsigliati dall'intraprendere il relativo giudizio, a causa della scarsa probabilità di successo, o che siano stati chiaramente e adeguatamente avvisati di tale scarsa probabilità di successo.

La questione della consapevolezza del contenuto dell'atto introduttivo della domanda, in calce alla quale gli attori avevano apposto la sottoscrizione del mandato difensivo, è da ritenere, in tale ottica, del tutto irrilevante.

Ciò che conta è che la Corte territoriale abbia correttamente escluso che fosse stata fornita la prova di una corretta e completa informazione sulle (pretese) prospettive del tutto negative dell'esito del ricorso.

Sotto tale aspetto, il motivo di ricorso in esame, in sostanza, si risolve nella contestazione di un accertamento di fatto in ordine all'adempimento degli obblighi informativi gravanti sui professionisti officati, accertamento sostenuto, nel suo complesso, da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede.

3.2 Con il secondo motivo si denuncia «*violazione di norme di diritto (artt. 1223 e 2697 c.c.) in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.*».

3.2.1 I ricorrenti contestano la statuizione di rigetto del secondo motivo del loro appello incidentale.

Deducono che la Corte d'appello avrebbe «*rigettato anche il secondo motivo dell'appello incidentale, dedotto dagli appellati per denunciare che gli attori non avevano provato, ma meramente affermato che, se avessero saputo dell'improponibilità dell'azione di equa riparazione, non l'avrebbero proposta*».

Sostengono che «*l'asserita mancata informazione che gli attori hanno assunto a fondamento della loro pretesa risarcitoria non era da sola sufficiente a cagionare il danno, perché conditio sine*



qua non del danno in questione era che gli attori avessero proposto un'azione contraria alla loro volontà, che in tesi era di non proporre l'azione».

3.2.2 Il motivo resta assorbito, in conseguenza dell'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, che impone, in sede di rinvio, la rivalutazione del giudizio prognostico sull'accoglimento della domanda, il cui esito negativo costituisce, in effetti, il presupposto della censura.

I ricorrenti, infatti, assumono che, non avendo la domanda di equa riparazione concrete ed effettive prospettive di accoglimento nel merito, l'unico danno prospettabile sarebbe quello ricollegabile alla sua stessa proposizione pur in mancanza di possibilità di successo; e sostengono che, a tal fine, gli attori avrebbero dovuto dimostrare che, se fossero stati informati di tali scarse probabilità di successo, non avrebbero deciso di agire in giudizio, prova che, a loro dire, non sarebbe stata fornita.

Il giudizio prognostico negativo sulla possibilità di successo della domanda di equa riparazione dovrà, peraltro, essere rinnovato in sede di rinvio, in virtù dell'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale.

Di conseguenza, dovrà essere eventualmente rivalutata, all'esito, anche la questione della prova del danno derivante dalla eventuale avvenuta proposizione di una domanda comunque destinata inevitabilmente all'insuccesso, senza una adeguata preventiva informazione e dissuasione dei clienti, da parte dei legali officiati: tale rivalutazione sarà, peraltro, solo eventuale, perché, se l'esito del giudizio prognostico fosse diverso, la questione stessa sarebbe del tutto irrilevante.

3.3 Con il terzo motivo si denuncia «*Violazione di norme di diritto (artt. 1453, 1455, 1460 e 2233 c.c.; art. 13 L. 31/12/2012 n. 247; art. 4 D.M. 10/3/2014 n. 55) in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.*».



I ricorrenti contestano il rigetto dell'appello incidentale in relazione alla domanda riconvenzionale di pagamento dei loro compensi professionali.

Il motivo è infondato.

L'inadempimento dei professionisti officiati ai loro obblighi professionali, che ha causato il rigetto della domanda di equa riparazione, è stato definitivamente accertato dai giudici di merito, con doppia decisione conforme, non solo sotto il profilo della violazione degli obblighi informativi e di dissuasione sugli stessi gravanti, in relazione alle prospettive di esito favorevole del giudizio, ma, soprattutto, per essere stata avanzata la domanda nei confronti di un ente privo di legittimazione passiva, ciò che ha costituito l'unica ragione posta dal giudice adito a fondamento della pronuncia di rigetto della domanda stessa.

L'inadempimento alle obbligazioni nascenti dal contratto di opera professionale ha, in altri termini, reso del tutto inutile l'attività difensiva svolta dai professionisti, anche precedentemente.

Sotto tali profili, l'inadempimento è stato, del tutto correttamente, considerato dagli stessi giudici di merito di gravità tale da giustificare l'esclusione dell'obbligo dei clienti di pagare il relativo compenso.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, infatti, *«il professionista, nell'espletamento della prestazione promessa, è obbligato ai sensi dell'art. 1176 c.c. ad usare la diligenza del buon padre di famiglia; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale di cui lo stesso risponde anche per colpa lieve, perdendo il diritto al compenso»* (Cass., Sez. 2, n. 9063 del 31/3/2023; Sez. 2, n. 5928 del 23/4/2002; cfr. anche, in senso analogo: Cass., Sez. 2, n. 15526 del 10/6/2025; Sez. 1, n. 35489 del 19/12/2023 Sez. 3, n. 4781 del 26/2/2013).



La decisione impugnata risulta conforme a tale principio di diritto e, di conseguenza, si sottrae alle censure formulate con il motivo di ricorso in esame.

4. È accolto il terzo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto, disattesi gli altri. È rigettato il ricorso incidentale.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo del ricorso principale accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie: rigetto) di cui all'art. 13, co. 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, in relazione al solo ricorso incidentale.

per questi motivi

La Corte:

- disattesi i primi due motivi del ricorso principale, accoglie il terzo e dichiara assorbito il quarto; rigetta il ricorso incidentale;
- cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo del ricorso principale accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie: rigetto) di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.



Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 16 aprile 2026.

L'estensore

Augusto TATANGELO

Il Presidente

Antonietta SCRIMA

